



CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta n.6 del **27.11.2013**

n° **34**

OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES).

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 17:00, con inizio alle ore 18:05, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente, in data 21.11.2013, prot. n. 40008, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, aperto al pubblico. Presiede la seduta il Signor **NICOLA VITULANO - Presidente.**

E' presente il **Sindaco - RICCARDI ANGELO.**

Dei Consiglieri Comunali risultano presenti n. 23 ed assenti, sebbene invitati, n.7 come segue:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
BALZAMO VINCENZO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PALUMBO LIBERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BISCEGLIA ROSALIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PECORELLA STEFANO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CAMPO MARIAGRAZIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PRENCIPE ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CANDIDO ANTONIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	RICCARDO LEONARDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CINQUE CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RICUCCI MICHELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONOSCITORE ANTONIO -V. Presidente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SALINARI ALESSANDRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORREALE ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCARANO DOMENICO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FALCONE GAETANO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SPAGNUOLO RAFFAELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GATTA MICHELE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TITTA COSIMO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GUIDONE GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TITTA GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA TORRE FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TOMAIUOLO FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA TORRE GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TROIANO LORENZO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
OGNISSANTI GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TROIANO MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OGNISSANTI MATTEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VALENTINO SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAGLIONE PASQUALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	VITULANO NICOLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI.

Sono presenti gli Assessori: VARRECCHIA ANTONIETTA, ANGELILLIS ANTONIO, BRUNETTI ADAMO, CLEMENTE MATTEO, PALUMBO MATTEO, RINALDI PASQUALE, CASCAVILLA PAOLO, ZINGARIELLO SALVATORE.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

Oggetto: Esame ed approvazione del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Relaziona l'Assessore al Bilancio sulla seguente proposta del Dirigente del 3° Settore.

L'Assessore esprime il proprio rammarico per un provvedimento che avrà efficacia solo per l'anno 2013 e che già dal prossimo anno non sarà più in vigore.

Riferisce che su invito della 1^ e 2^ Commissione Consiliare, sono pervenute alcuni suggerimento sulla proposta di Regolamento che sono stati quasi tutti accolti. Fa distribuire ai consiglieri gli emendamenti proposti a firma del Dirigente di Ragioneria e dal Collegio dei Revisori dei Conti. Emendamenti riferiti sia al presente Regolamento Tares che agli altri punti all'ordine del giorno.

Si procede quindi alla votazione dei singoli articoli del Regolamento. Su indicazione del Presidente, il primo articolo è votato per appello nominale i restanti articoli sono votati per alzata di mano.

Risultano assenti al momento della votazione i consiglieri; Candido A., Correale A., La Torre G. e Scarano D.. Componenti presenti 27 compreso il Sindaco.

Gli articoli dal n.1 al n. 3, sono approvati con con 23 voti Si e 4 No.

Entra il consigliere *Correale A.*. Componenti presenti 28.

Gli articoli 4 e 5 sono approvati con con 23 voti Si e 5 No.

Art.6. Su indicazione delle Commissioni, l'Assessore presenta il seguente emendamento:

- al comma 3 lett.a) sono eliminate le parole << civili abitazioni>>;
- al comma 4 sono eliminate le parole << erogazione idrica>>;
- al comma 5 sono eliminate le parole << l'interruzione temporanea dello stesso>>

Esce il consigliere *Pecorella S.* Componenti presenti 27.

L'emendamento è approvato con 23 Si e 4 No.

L'articolo 6 è approvato con 23 Si e 4 No.

Art.7. Al comma 3, dopo la parola << uso>> . L'Assessore propone di aggiungere la virgola.

L'emendamento è approvato con 23 Si e 4 No.

L'articolo 7 è approvato con 23 Si e 4 No.

Gli articoli dal n. 8 al n.16 sono approvati con 23 Si e 4 No.

Art.17. L'Assessore presenta il seguente emendamento:

- al comma 1 dopo le parole << All'Anagrafe del Comune>>, aggiungere la seguente frase: << alla data del 1° gennaio di imposizione, con eventuale conguaglio nel caso di variazione successivamente intervenute.>>
- il comma 7 viene eliminato.

La consigliera *Campo M.* chiede chiarimenti in ordine ad un emendamento proposto dalle Commissioni specificatamente al comma 3 dell'art.17.

Risponde l'Assessore il quale pur condividendo la proposta, la norma non prevede alcuna delle agevolazioni per determinate categorie di soggetti.

Seguono gli interventi dei consiglieri *Palumbo L.*, *Guidone G.*, *La Torre F.*

L'Assessore, dichiara di non avere alcuna difficoltà a recepire la modifica ma essa può avvenire nel rispetto della legge.

Il Dirigente di Ragioneria dott. *Nigro* spiega come il legislatore ha voluto ben indicare nella norma quali siano i soggetti interessati al pagamento del tributo esso fa riferimento ai componenti del nucleo familiare risultante all'anagrafe..

Alle ore 20:06 circa, il Presidente su proposta dell'Assessore *Rinaldi* sospende la seduta.

La seduta riprende alle ore 20:20 circa. Ripetuto l'appello risultano presenti 23 consiglieri compreso il Sindaco ed assenti 8 (*Candido A., Conoscitore A., La Torre G., Pecorella S., Scarano D., Tomaiuolo F., Troiano L., Troiano M.,*).

Alla ripresa dei lavori il consigliere *La Torre F.* Capogruppo del PD, esplicita l'emendamento al comma 2 dell'art.17, << non vengono inoltre considerati ai fini della determinazione della tariffa i componenti del nucleo familiare che per un periodo non inferiore all'anno dimorano altrove per motivi di studio o di lavoro a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata entro l'anno>>.

Il Presidente chiede di far intervenire il Dirigente di Ragioneria ed il Presidente dell'Organo dei Revisori dei Conti.

Il Dirigente di Ragioneria, conferma le sue perplessità sull'emendamento il nucleo familiare e quello riveniente la situazione anagrafica, comunque, *egli dice*, il Consiglio Comunale è l'Organo sovrano ad assumere ogni decisione in merito.

Il dott. *Tramacere* afferma che se pur nobile l'intenzione dell'emendamento proposto, esso svuota una voce importante del Bilancio pertanto preannuncia il parere negativo dei Revisori.

Il consigliere *La Torre F.*, fa presente che l'emendamento fa riferimento solo all'anno in corso atteso che il Regolamento cesserà i suoi affetti a fine dicembre. Chiede al Consiglio di esprimersi in merito.

Sia l'Assessore *Rinaldi* sia il Sindaco nei loro interventi ribadiscono la sovranità del Consiglio nella decisione da adottare.

Il Sindaco chiede una breve sospensione.

La seduta viene sospesa sono le ore 20:47.

La seduta riprende alle ore 20:57 circa. Ripetuto l'appello risultano presenti 28 consiglieri compreso il Sindaco ed assenti 3 (*La Torre G., Pecorella S., Scarano D.*).

Il consigliere *La Torre F.*, ribadisce la validità dell'emendamento ma per senso di responsabilità al fine di non mettere in discussione gli equilibri di Bilancio ritira l'emendamento.

Quindi il Presidente riprende la votazione sull'emendamento dell'Assessore *Rinaldi* in ordine all'art.17.

L'emendamento è approvato con 24 Si e 4 Astenuti

L'articolo 17 come emendato è approvato con 24 Si e 4 Astenuti.

Gli articoli. dal n.18 al n.33 sono approvati con 24 Si e 4 No.

Esce il consigliere *La Torre F.* Presenti 27.

Art.34 è approvato con con 23 Si e 4 No.

Entra *La Torre F.*. Presenti 28.

Gli articoli dal n. 35 al n.44 sono approvati con 24 Si e 4 No.

Al termine, si procede alla votazione della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2013, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (denominato TARES);

Tenuto conto che questa nuova forma impositiva può sostituire la Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al Capo III del D.lgs. n. 507/1993 (TARSU), così come disciplinato dall'art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124 del 28 ottobre 2013;

Atteso che il legislatore ha modificato l'impianto normativo con la Legge di Stabilità 2013, L. n. 228 del 24 dicembre 2012, con il D.L. n. 1 del 14 gennaio 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 11 del 1° febbraio 2013, con il D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64 del 6 giugno 2013, e, da ultimo, con il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124 del 28 ottobre 2013, le cui modifiche sono recepite dal presente Regolamento;

Richiamate le Delibere di Consiglio n. 9 dell'11 febbraio 2013, n. 10 del 9 maggio 2013 e n. 27 del 22 ottobre 2013, con le quali, nelle more degli adeguamenti normativi in atto da parte del legislatore e dell'approvazione del Regolamento TARES, il Comune ha stabilito di incassare il tributo sui rifiuti a titolo di acconto, definito in quattro rate per un ammontare complessivo pari al valore della TARSU 2012, coerentemente con quanto previsto dall'allora vigente normativa, fermo restando il conguaglio determinato in base alle tariffe TARES e da effettuarsi in sede di saldo;

Tenuto conto che il Regolamento che si propone è stato definito sulla base delle linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'elaborazione delle tariffe e del prototipo del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recependo le modifiche legislative intervenute successivamente alla loro predisposizione, con particolare riferimento all'art. 10 del D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64 del 6 giugno 2013 e all'art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, così come modificato dalla legge di conversione n. 124 del 28 ottobre 2013;

Considerato che, al momento, il Comune di Manfredonia non ha realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, e che, pertanto, l'istituendo tributo assume natura tributaria e non natura corrispettiva;

Rilevato che il tributo si compone di una quota a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e di una quota a copertura dei costi dei servizi indivisibili, quali illuminazione pubblica, manutenzione del verde e delle strade, ecc.;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. c) e lett. f), del sopra citato D.L. n. 35/2013, con il quale si dispone che, per il 2013, la quota a copertura dei servizi indivisibili, pari a 0,30 euro a metro quadrato, è riservata allo Stato ed è versata in un'unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo e che, infine, il Comune non può disporre alcun aumento;

Richiamato l'articolo 14, comma 22, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011, con il quale si demanda al Regolamento comunale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

Richiamate, altresì, le disposizioni, valide per il solo 2013, di cui all'art. 10, commi 2, 2 bis, 2 ter e 3, del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013, e all'art. 5 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124/2013;

Richiamato l'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 381, della L. n. 228/2012, così come modificato dall'art. 10, comma 4 quater, lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013, e successivamente rimodificato dall'art. 8 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124/2013, con i quali è stato prorogato al 30 novembre 2013 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2013;

Tenuto conto che il Consiglio Comunale con Delibera n. 27/2013, ha fissato il termine dell'ultima rata a saldo e conguaglio al 10 dicembre 2013;

Considerato che il Governo ha già annunciato che, a decorrere dal 2014, sarà introdotta una nuova forma impositiva, denominata "service tax", che andrà a sostituire la TARES e parte dell'IMU;

Tenuto conto che il Regolamento approvato con il presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2013;

Tenuto conto, altresì, che per tutto quanto non espressamente previsto nell'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative, tempo per tempo vigenti;

Visto lo schema di Regolamento predisposto dal 3° Settore, Bilancio, Demanio e Patrimonio;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011, in base al quale *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. [...]";*

Vista, altresì, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica delle delibere tariffarie e dei Regolamenti concernenti i tributi comunali, attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il D.P.R. n.158/1999 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011;

Visto l'art. 1 bis del D.L. n. 1 del 14 gennaio 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 11 del 1° febbraio 2013;

Visto l'art. 10 del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 64/2013;

Vista la Circolare del MEF n. 1/DF del 29 aprile 2013;

Visto il D.M. del 14 maggio 2013, di approvazione delle modalità di pagamento della TARES;

Visto l'art. 5 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, in L. n. 124/2013;

Vista la Risoluzione n. 9/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, del 9 settembre 2013;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere delle Commissioni consiliari competenti, in data 22 e 25 Novembre 2013;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione del Comune di Manfredonia, in data 13 Novembre 2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Con 24 voti favorevoli e 4 voti contrari espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri presenti e votanti dei 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

3. di dare atto che il Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2013;
4. di dare altresì atto che, fermo restando quanto previsto dalla legge e già disciplinato con l'allegato Regolamento, le tariffe verranno approvate con separata deliberazione da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011;
5. di confermare, per il solo 2013, la data del versamento dell'ultima rata della TARES, a saldo e conguaglio, al 16 dicembre 2013;
6. di dare atto che per il pagamento saranno utilizzate le modalità stabilite con il D.M. del 14 maggio 2013;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia – Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità e i termini in vigore;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Gestione Tributi S.p.A., all'ASE S.p.A. e al Dirigente del Settore Ambiente per quanto di propria competenza;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e sarà pubblicata sul sito web istituzionale.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza;

Visto l'art.134, comma 4 del D.lgs n.267/2000;

Con 24 voti favorevoli e 4 voti contrari espressi per alzata di mano dai 28 consiglieri presenti e votanti dei 31 consiglieri assegnati al Comune compreso il Sindaco, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

CITTA' DI MANFREDONIA
(Provincia di FOGGIA)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

**Approvato con delibera del
Consiglio Comunale**

n. 34 del 27.11.2013

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

- Art. 25. Riduzioni per il recupero
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 29. Presupposto della maggiorazione
- Art. 30. Aliquote.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 31. Obbligo di dichiarazione
- Art. 32. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 33. Poteri del Comune
- Art. 34. Accertamento
- Art. 35. Sanzioni
- Art. 36. Riscossione
- Art. 37. Interessi
- Art. 38. Rimborsi
- Art. 39. Somme di modesto ammontare
- Art. 40. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 41. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 42. Clausola di adeguamento
- Art. 43. Disposizioni transitorie
- Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e con decorrenza 1° gennaio 2013, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ss.mm.ii., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare, al momento, la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Per le ulteriori definizioni e le specifiche classificazioni si rinvia a quanto disposto dagli articoli 183 e seguenti del citato D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Art. 3

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 1.000 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 60% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 4

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cui si rinvia.

Art. 5

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

F.to: Fiorentino

F.to: Vitulano

per l'esecuzione:

Al Dirigente del 3° Settore.

All'Organo dei Revisori dei Conti del Comune

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale.

F.to: Fiorentino

E' copia conforme all'originale
Data

Il Segretario Generale